

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

IV SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Fabio Florini Presidente

dott. Giovanni Salina Giudice Relatore

dott.ssa Rita Chierici Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2530/2019 promossa da:

FALLIMENTO LAND S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, (P.I. 03551300407), in persona della Curatrice Dott.ssa Barbara Tampieri, rappresentata e difesa dall'avv. ISABELLA MASOTTI, ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di PEC isabella.masotti@ordineavvocatiforlicesena.eu, nonchè in Bologna, via Trilussa n°4, presso e nello studio dell'avv. ALBERTO ROSSI.

ATTORE

contro

MARCO ZANETTI (C.F.: ZNTMRC68A22L407K), rappresentato e difeso dall'Avv. DAVIDE SORBARA, con domicilio eletto presso lo Studio dello stesso in Treviso (TV), Via Caccianiga n. 2.



CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, la Curatela del Fallimento Land s.r.l. in liquidazione, in persona del suo curatore, conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, Marco Zanetti, quale ex amministratore della predetta società, per sentirlo dichiarare, ai sensi degli artt. 146 L.F. e 2476 cod. civ., responsabile, e per l'effetto, condannarlo al risarcimento dei danni patiti dal sodalizio e dalla massa dei creditori in conseguenza degli atti di *mala gestio* a lui ascritti.

In particolare, la Curatela del Fallimento Land chiedeva, testualmente, di "accertare e dichiarare, per le causali tutte esposte in narrativa, ex 146 L.F., art.2392-2394 c.c, nonchè art. 2476 c.c., la ascrivibilità e responsabilità, in capo al sig. Marco Zanetti, nella sua qualità di Amministratore della società Land srl dal 01.12.2010 al 10.3.2015 degli atti di mala gestio e della violazione dei doveri imposti dalla legge e dall'atto costitutivo..., accertare e dichiarare la illegittimità dell'operazione contabile di stralcio nel bilancio 2012 della società LAND srl, delle poste di credito che LAND srl aveva nei confronti del sig. Dino Ragazzini e Giuseppe Errani dell'importo totale di € 100.000,00, con scadenza 31.12.2010..., nonché accertare e dichiarare la illegittimità comportamento dell'Amministratore laddove non ha provveduto, nell'interesse della società LAND srl, al recupero dell'importo di € 100.000,00 nei confronti dei sigg.ri Giuseppe Errani e Dino Ragazzini e non ha opposto in compensazione tale credito alla posta di controcredito vantata dal sig. Dino Ragazzini con decreto ingiuntivo n. 989/13 emesso dal Tribunale di Forlì in data 2.07.2013, immediatamente esecutivo dell'importo di Euro 60.000,00, ...nonché accertare e dichiarare la illegittimità del comportamento dell'Amministratore per non aver agito per ottenere dai sigg.ri Ragazzini ed Errani il ri-trasferimento delle quote del 13% del capitale sociale di SABA, come previsto all'art.4) della scrittura privata 23.12.09;... nonché accertare e dichiarare la illegittimità del





comportamento dell'Amministratore per violazione dell'art.2482 ter RG,n.; 2530/2019 conseguentemente accertare e dichiarare che a seguito di tali illegittimi comportamenti di mala gestio, derivò alla società LAND srl un danno diretto pari ad € 100.000,00, (o in quella diversa maggiore e minore somma che risulterà in corso di causa), oltre ad ulteriori danni da rinvenirsi nella condanna a Land srl al pagamento delle spese legali del giudizio di opposizione (con sentenza n°692/17), per l'importo di € 30.858,52, oltre all'ulteriore danno di non aver potuto riottenere il 13% delle quote della società SABA srl per un danno pari ad €.1.560,00 ovvero in quella diversa maggior somma che risultasse in corso di causa, ...nonché all'ulteriore danno derivato a Land srl per la violazione dell'art.2482 ter c.c.c e per essere giunta al fallimento da liquidarsi in via equitativa; pertanto, nonché ex. art. 2476 c.c".

Si costituiva in giudizio il convenuto Marco Zanetti, eccependo, in primis, l'incompetenza del Tribunale adito alla luce della clausola compromissoria di cui all'art. 23 dello Statuto della società Land, e, in via preliminare di rito, l'inosservanza del termine dilatorio a comparire di 150 giorni previsto dall'art 163 bis c.p.c. in ragione della sua residenza in Svizzera.

Nel merito, lo Zanetti ricusava gli addebiti contestatigli dalla curatela attrice, negando di aver compiuto illeciti gestori nel periodo in cui aveva ricoperto, dapprima, la carica di Amministratore Unico e, successivamente, di liquidatore della società.

Concludeva, pertanto, il convenuto chiedendo, in via pregiudiziale, la declaratoria di incompetenza e, nel merito, il rigetto delle domande formulate dal Fallimento attore.

Nel corso del giudizio, previa autorizzazione alla rinnovazione della notifica dell'atto di citazione nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c., il Giudice, espletati gli incombenti di cui all'art. 183 c.p.c. e rigettate le istanze istruttorie avanzate dal convenuto, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.

Infine, all' udienza del 15 aprile 2021, il Giudice, sulle conclusioni precisate dai difensori delle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.



RG n. 2530/2019

Sentenza n. 2347/2021 pubbl. il 11/10/2021

MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre anzitutto valutare l'ammissibilità e la fondatezza dell'eccezione pregiudiziale sollevata dal convenuto.

premessa, lo Zanetti ha tempestivamente Come esposto in l'incompetenza del Tribunale ex adverso adito, evocando la clausola compromissoria contemplata dall'art. 23 dello Statuto della società Land, sul duplice presupposto della sua opponibilità alla curatela attrice e della compromettibilità in arbitri della presente controversia.

Sul tema, giova osservare che, come recentemente enunciato dalla Suprema Corte, "in caso di fallimento di una società, la clausola compromissoria contenuta nello statuto della stessa non è applicabile all'azione di responsabilità proposta unitariamente dal curatore ai sensi dell'art. 146 LF diretta alla reintegrazione del patrimonio sociale a garanzia sia dei soci che dei creditori sociali e nella quale confluiscono sia l'azione prevista dall'art. 2393 c.c. che quella di cui all'art. 2394 c.c., in riferimento alla quale la clausola compromissoria non può operare poiché i creditori sono terzi rispetto alla società" (Ord. Cass. Civ. sez. VI, 23/07/20 n.15830).

Si tratta, dunque, di un'unica azione di responsabilità (quella promossa ai sensi del citato art. 146 LF) che, come detto, cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2392-2393 e 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, senza però mutarne i presupposti e la relativa disciplina.

Del resto, nel caso concreto, sia in sede di prima comparizione che in sede di trattazione scritta della causa, la curatela del Fallimento Land, in replica all'eccezione ex adverso sollevata, ha precisato la natura dell'esperita azione a tutela (anche) dei creditori sociali a norma degli artt. 2476 c. VI e 2043 cod. civ. Conseguentemente, sulla scorta dei principi sopra richiamati, l'eccezione in esame deve essere rigettata.

Detto questo, nel merito, ritiene il Collegio che, alla luce delle acquisite risultanze processuali, le domande così come formulate dall'attore nei confronti dell'ex amministratore della società Land s.r.l. oggi in fallimento, non siano meritevoli di accoglimento.

Giova anzitutto osservare come la curatela attrice abbia allegato in citazione il compimento da parte del convenuto di taluni specifici atti di mala gestio, deducendone la responsabilità, ex artt. 146 LF e 2476 c.c., sotto i seguenti distinti profili.



In primo luogo, il Fallimento attore ha contestato all'ex ammiliarito 2530/2019 l'ingiustificata e, per ciò, illegittima, svalutazione, nel bilancio relativo all'esercizio 2012, del credito di importo complessivo di Euro 100.000,00 maturato dalla società Land in bonis nei confronti dei Sigg.ri Errani e Ragazzini (€ 50.000,00 ciascuno) a titolo di corrispettivo per la cessione della partecipazione pari al 7% del capitale sociale della società SABA, stipulata in data 25 novembre 2008 e di cui anche all'atto di transazione sottoscritto dalle parti in data 23.12.2009. L'attore, inoltre, imputa allo Zanetti di aver omesso le dovute necessarie iniziative volte al recupero del predetto credito nonostante l'inutile spirare del termine di pagamento fissato al 31.12.10.

A corredo delle predetta contestazione, la curatela attrice ha altresì addebitato al convenuto di non aver opposto il predetto credito, per la quota di € 50.000,00 come sopra vantato nei riguardi di Dino Ragazzini, in compensazione rispetto al maggior controcredito (€ 60.000,00) azionato da quest'ultimo nei confronti della società Land e di cui al decreto ingiuntivo n. 989/2013, immediatamente

esecutivo, emesso dal Tribunale di Forlì in data 2.07.2013.

In considerazione della stretta correlazione oggettiva esistente tra loro, i titoli di responsabilità sopra illustrati possono essere esaminati congiuntamente.

Al fine di confutare le suddette contestazioni e fornire adeguata giustificazione al proprio operato, il convenuto ha asserito che il credito maturato nei confronti sia dell'Errani che del Ragazzini fosse, in concreto, divenuto inesigibile ancor prima dello scadere del termine di pagamento previsto al 31 dicembre 2010, a seguito e per effetto del già menzionato accordo transattivo del 23 dicembre 2009 concluso, peraltro, sotto la precedente amministrazione, che, a suo dire, aveva reso per lui, da un lato, ineludibile la svalutazione ed il successivo stralcio in bilancio della relativa posta attiva, e, dall'altro, assolutamente inutile e addirittura controproducente l'adozione di qualsivoglia iniziativa, giudiziale e/o stragiudiziale, finalizzata al recupero di un credito divenuto, così, non più esigibile, anche solo parziale attraverso una ormai velleitaria compensazione in sede di opposizione al predetto decreto ingiuntivo.

Quanto alle conseguenze derivate a carico della società dalla censurata svalutazione del credito e dal suo successivo stralcio, il convenuto ha contestato che il dissesto economico-patrimoniale che poi ha condotto il sodalizio al fallimento possa essere eziologicamente ricondotto a ciò, sostenendo che lo stato di insolvenza della società fosse stato, invece, provocato dall'esito infausto



dell'operazione immobiliare in ragione della quale la stessa società Randi e 2530/2019 stata costituita.

Da queste prime deduzioni difensive, risulta, in primo luogo, come lo Zanetti avesse sostanzialmente ereditato dalla precedente gestione una consolidata situazione negoziale i cui effetti transattivi non erano più suscettibili di revisione o modifica alcuna.

Ma, a prescindere da quest'ultimo aspetto, le argomentazioni difensive svolte dallo Zanetti consentono di escludere che le condotte censurate ed ascritte dal fallimento attore integrino gli estremi della dedotta responsabilità gestoria.

Come è noto, secondo costante giurisprudenza di legittimità *in subiecta materia*, all'amministratore di una società non può essere imputato, a titolo di responsabilità, di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, atteso che una tale valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale e può, pertanto, eventualmente rilevare come giusta causa di sua revoca, ma non come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società: ne consegue che il giudizio sulla diligenza dell'amministratore nell'adempimento del proprio mandato non può mai investire le scelte di gestione o le modalità e circostanze di tali scelte, anche se presentino profili di rilevante alea economica, ma solo la diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere, e quindi, l'eventuale omissione di quelle cautele, verifiche e informazioni normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità (ex multis: Cass. 12 febbraio 2013, n. 3409; Cass. 2 febbraio 2015, n. 1783; Cass. 22 giugno 2017, n. 15470).

In un siffatto contesto giuridico-fattuale, la scelta effettuata dall'amministratore, di operare lo stralcio del credito risulta giustificata in ragione del tenore della predetta transazione recante, inter alia, la novazione di determinate obbligazioni ed una esplicita rinuncia da parte della società creditrice (scrittura privata allegata del 23.12.09 al doc. 6).

Ai fini di una più agevole comprensione della portata e degli effetti della menzionata transazione, appare quantomeno opportuno riportarne di seguito il contenuto.

Con l'atto in esame, le parti, Dino Ragazzini e Giuseppe Errani, da un lato, e la società Land s.r.l., dall'altro, premesso......



- essa Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: f6d00a ÉMILIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 28e1f2bb3956f9a27415c4d4a73bc27d - Firmato Da: FLORINI FABI OXANNI Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: deba4a
- (b) che Land in data 25.11.08 ha ceduto al Sig. Errani e al Sig. Ragazzini, che hanno acquistato, una quota di nominali Euro 420,00 (quattrocentoventi/00) ciascuno pari al 3,5%, e quindi complessivamente una quota pari al 7% del capitale sociale di Saba al prezzo di Euro 50.000,00 ciascuno e pertanto complessivamente per Euro 100,000,00 da corrispondere senza interessi entro e non oltre il 31/12/2009;
- (c) che Land ha richiesto ai sig.ri Errani e Ragazzini di procedere al pagamento del corrispettivo di Euro 100.000,00 nel rispetto dei termini pattuiti in sede di cessione quote di cui al punto b) delle premesse;
- (d) che Saba, a seguito di trattative intraprese finalizzate a sviluppare un progetto unitario sul terreno "Fiumicello" e sul terreno denominato "Longara" sito in Carpinello, di proprietà della società T.C. srl, con sede in Forlì in Corso Mazzini n.83, ha stipulato con i soci della società T.C. srl in data 22.12.2008 un contratto di opzione per l'acquisto delle quote di TC srl ad un prezzo di Euro 810.000,00 da esercitare entro e non oltre il 30.06.09, prorogato successivamente al 31.12.09;
- (e) che la trattativa promossa da Saba ad oggi risulta non realizzabile e Saba pertanto è impossibilitata ad esercitare il diritto di opzione di cui alla lettera precedente;
- (f) che a seguito del mancato esercizio del diritto di opzione nonché della continua inattività di Saba, si delinea in capo alla suddetta società, una perdita in maturazione di una entità rilevante che determinerà maggiori oneri in capo ai soci, e pertanto, a seguito delle predette problematiche, i Sig.ri Errani e Ragazzini hanno contestato il pagamento relativo all'acquisto delle quote di cui alla lettera b) in quanto hanno rilevato una significativa diminuzione del valore delle quote della partecipata Saba;
- (g) che le Parti riconoscono e constatano che l'attuale crisi del settore immobiliare ha comportato l'impossibilità, nel breve termine, di concludere compravendite relative ai beni immobili di Saba;
- (h) che è intenzione tanto di Land quanto di Errani e Ragazzini porre termine a qualunque controversia attuale o potenziale relativa alla vicenda di cui

sopra, al fine di prevenire l'instaurarsi di liti nonché l'avvio di procedure legali, facendosi reciproche concessioni, ancorché pro bono pacis e ciascuno senza riconoscere alcuna altrui ragione.

Tutto ciò premesso, le Parti intendo comporre i rispettivi interessi secondo i patti e le condizioni di seguito riportate.

ARTICOLO 1

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Patto; le Parti si obbligano a dare seguito alle intenzioni ivi espresse.

ARTICOLO 2

Con la presente scrittura le Parti intendono porre in essere un accordo transattivo al fine di comporre i rispettivi e configgenti interessi e prevenire l'instaurarsi di una lite.

Al fine di comporre i contrasti sorti in ordine al pagamento delle quote di cui al punto b) delle premesse per le problematiche riscontrate sull'andamento economico e finanziario della partecipata Saba, il Sig. Errani e Ragazzini rinunciano a chiedere una diminuzione e/o lo stralcio del prezzo relativo alla cessione di quote di Saba di cui al punto b) delle premesse, impegnandosi a pagare l'integrale importo di Euro 50.000,00 ciascuno.

Le parti si danno reciproco atto che il saldo prezzo pro quota di Euro 50.000,00, complessivamente determinato in Euro 100.000,00 relativo alla cessione delle quote pari al 7% del capitale sociale di Saba, con scadenza 31/12/2009, dovrà essere corrisposto, in una unica o più soluzioni, entro e non oltre il 31/12/2010.

ARTICOLO 3

Al fine di integrare il valore delle partecipazioni in Saba dei Sig.ri Errani e Ragazzini, Land si impegna a cedere a Errani e Ragazzini la quota di nominali Euro 1.560,00 pari al 13% del capitale sociale di Saba al prezzo di Euro 1.560,00 (millecinquecentosessanta/00).

La cessione delle quote pari al 13% del capitale sociale di Saba dovrà essere stipulato entro e non oltre il 31/12/2009.

Le Parti si danno atto reciprocamente che la cessione delle predette quote eseguita a valore nominale trova giustificazione a seguito del riscontrato



Sentenza n. 2347/2021 pubbl. il 11/10/2021

12/02/2018 11:55 0543721570

DECO IND. FORLI

RG n. 2530/2019

andamento economico negativo della partecipata Saba e dall'eventuale maggior impegno finanziario richiesto ai soci.

ARTICOLO 4

Nel caso in cui non venga corrisposto l'intero corrispettivo di Euro 100.000,00 (centomila/00) entro i termini pattuiti nell'art. 2, i sig.ri Errani e Ragazzini si obbligano irrevocabilmente sin da ora a cedere a Land le partecipazioni in Saba per la quota corrispondente al 13% del capitale sociale a valore nominale e pertanto al prezzo di Euro 1.560,00 (millecinquecentosessanta/00).

A fronte di tale impegno Land rinuncia a qualsiasi azione, diritto o rivalsa, comunque legata alle vicende di cui in premessa; rinuncia altresì ad ogni azione nei confronti del sig. Ragazzini Dino quale amministratore della società Saba.

Con l'esatto adempimento delle obbligazioni contenute nella presente scrittura le parti dichiarano di nulla avere a che pretendere le une dalle altre per qualsiasi ragione o titolo.

ARTICOLO 5

Ogni controversia relativa al presente accordo, ivi comprese in via esemplificativa e non esaustiva quelle inerenti all'interpretazione, alla validità, all'efficacia, all'esecuzione, alla risoluzione, sarà deferita alla cognizione di un Collegio arbitrale di tre membri, nominati uno da ciascuna parte, ed il terzo dai due arbitri così nominati o, in mancanza di un accordo, dal Presidente del Tribunale di Forlì. Il Collegio arbitrale procederà ad arbitrato rituale, anche secondo equità.

Forli, 23/12/2009

Errani Givseppe

Ragazzi K Dino

Land srl



Orbene, la transazione *de qua*, i cui effetti sono certamente opponibili al Fallimento in quanto avente, incontestatamente, data certa anteriore alla formale declaratoria di insolvenza, ha un'indubbia efficacia novativa delle obbligazioni originariamente assunte dalle parti (v. art. 4 prima parte); essa, inoltre, contempla, al verificarsi di determinate condizioni e situazioni ivi esplicitamente previste, una tombale rinuncia da parte della società creditrice a qualsiasi azione, pretesa e rivalsa derivante dalle vicende composte con il medesimo accordo transattivo.

Per meglio comprendere la ratio sottesa ad un accordo transattivo solo in apparenza contraddittorio in alcuni suoi passaggi, giova rilevare come le parti contraenti, in base al tenore letterale dell'atto, fossero ben consapevoli e, quindi, si dessero reciprocamente atto dell'andamento economico estremamente negativo della società delle cui partecipazioni si stava controvertendo (S.A.B.A. soc. agr. r.l.).

Tale condivisa circostanza di fatto, spiega il significato e la logica di alcune pattuizioni e, in particolare, il motivo per il quale, a fronte della originaria valutazione in complessivi € 100.000,00 della quota pari al 7% del capitale sociale di S.A.B.A., oggetto della primigenia cessione tra le parti, sia stato poi attribuito alla maggior quota del 13 % del capitale della stessa società un pressochè irrisorio prezzo di € 1.560,00.

Tale disposizione negoziale attesta chiaramente come le parti fossero consapevoli che la partecipazione in SABA, per l'infausto esito dell'operazione immobiliare di riferimento, aveva perso qualsiasi valore, e spiega pure il perché, a fronte dell'assunzione da parte dei debitori (Ragazzini - Errani) dell'impegno di retrocedere la quota del 13% in caso di mancato pagamento del prezzo della quota del 7%, la creditrice Land avrebbe comunque rinunciato a qualsiasi azione e pretesa in ordine alle vicende a cui la transazione aveva fatto riferimento in premessa.

Al riguardo, appare utile ricordare che, proprio a dicembre del 2009, le quote di partecipazione al capitale sociale di SABA, a causa di operazioni immobiliari non andate a buon fine (mancato mutamento di destinazione d'uso del terreno di



proprietà della società e mancato conseguimento della licenza ad edificare), avevano registrato una significativa perdita di valore e, per tale motivo, i loro cessionari, Ragazzini ed Errani, avevano chiesto la riduzione del prezzo inizialmente pattuito (€ 100.000,00).

L'accordo come sopra siglato dalla società Land e dai cessionari e debitori Ragazzini-Errani, aveva, dunque, reso il credito vantato dalla predetta società, in concreto, inesigibile, sicchè, stante l'impossibilità o l'estrema aleatorietà del suo soddisfacimento, la scelta operata dall'odierno convenuto, di procedere alla svalutazione e, poi, allo stralcio della relativa posta attiva di bilancio, seguìta da quella di astenersi da qualsiasi iniziativa, giudiziale e stragiudiziale, diretta a far valere, anche in via di compensazione, il credito de quo, appare quantomeno ragionevole e giustificabile, certamente non avventata, imprudente o scriteriata, e, quindi, di per sé, non idonea a costituire titolo di responsabilità gestoria per l'ex amministratore.

Le opzioni gestorie assunte dall'ex amministratore Zanetti, valutate alla luce dei principi generali in precedenza enunciati, nonché sulla scorta del contenuto dell'accordo transattivo novativo già commentato, non possono ritenersi totalmente illogiche, immotivate o irragionevoli.

A conclusioni sostanzialmente identiche e per le medesime ragioni, si deve pervenire anche con riferimento all'ulteriore titolo di responsabilità dedotto a carico dello Zanetti, reo, a dire della curatela attrice, di non essersi attivato, a far data dall'1.1.2011, per ottenere la retrocessione a favore della società Land delle quote pari al 13% del capitale sociale della società agricola SABA, al valore nominale di Euro 1.560,00, di cui al punto n. 4 seconda parte della suddetta transazione.

Come sopra illustrato, le parti transigenti avevano altresì stabilito che, in mancanza del pagamento nei termini pattuiti della somma di euro 100.000,00 a titolo di prezzo per la cessione della quota pari al 7% del capitale sociale di SABA s.r.l., i debitori-cessionari Errani e Ragazzini si erano impegnati verso la cedente Land s.r.l. a retrocedere l'altra quota di partecipazione pari al 13% del medesimo capitale sociale al suo mero valore nominale (€ 1.560,00).



E' stato in precedenza spiegato il senso di una siffatta pattuizione, giustificata dalla pressochè totale perdita di valore delle quote di SABA, con conseguente venir meno dell'obbligo di pagare il prezzo inizialmente pattuito di € 100.000,00 per la sola quota del 7% ormai divenuto macroscopicamente sproporzionato e non più esigibile, il tutto temperato dalla retrocessione in capo alla società Land delle quote in precedenza cedute, dietro pagamento del solo loro valore nominale.

Anche tale scelta, come quelle sopra esaminate, appare sorretta da ragionevole motivazione : al cospetto di una radicale perdita di valore delle suddette quote sociali che aveva, di fatto, ridotto la società SABA al rango di una mera scatola vuota, e della sopravvenuta inesigibilità del prezzo della loro iniziale cessione, non avrebbe avuto alcun senso, anzi sarebbe stato controproducente e fonte di ulteriori oneri economici, intraprendere iniziative di qualsiasi genere per recuperare partecipazioni del tutto svalutate pagando, oltretutto, un prezzo ancorchè esiguo.

Ne consegue che, anche nell'ipotesi in cui le scelte adottate dall'ex amministratore presentassero, dal punto di vista tecnico-contabile e tecnico-giuridico, profili di irregolarità, dette scelte, in ogni caso, non risultano, per le ragioni sopra esplicitate, manifestatamente illogiche o irragionevoli, e gli eventuali errori ascrivibili all'amministratore dell'epoca possono ritenersi incensurabili in sede giudiziaria, rientrando tale operato gestorio, in concreto, nell'ambito di applicazione e dei limiti stabiliti dal principio della "business judgement rule" e, dunque, nell'alveo delle scelte insindacabili dell'amministratore, insuscettibili di costituire fonte di responsabilità ex art. 2476 c.c.

Sul tema, la Corte di legittimità, con elaborazione giurisprudenziale ormai costante e consolidata, (v. ad es. Cass. civ. Sez. I, 22/06/2017, n. 15470; Cass. civ. Sez. I, 02/02/2015, n. 1783; Cass. civ. Sez. I sent., 12/02/2013, n.3409), ha appunto affermato che, in tema di responsabilità degli amministratori, la regola dell'insindacabilità nel merito delle scelte gestionali da essi operate (cosiddetta "business judgment rule") trova un limite nel corollario della necessaria



ragionevolezza delle stesse nonché nella valutazione della diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione contestata.

A questo punto, non resta che esaminare l'ultimo di titolo di responsabilità dedotto dal Fallimento attore, ovvero "l'asserita violazione dell'art. 2482 ter c.c." da parte del Sig. Zanetti ed il danno che sarebbe derivato dalla ritardata messa in liquidazione della società con conseguente suo fallimento.

In particolare, si contesta allo Zanetti di non aver tempestivamente convocato l'Assemblea e messo la società in liquidazione, nonchè di non aver provveduto al deposito dei bilanci relativi agli esercizi dal 2012 al 2015, omettendo così di rendere manifesto ai terzi la reale situazione economico-patrimoniale del sodalizio.

Sul punto, deve rilevarsi che, nell'arco temporale sopra indicato, la società Land s.r.l., anteriormente alla sua messa in liquidazione, era rimasta inattiva, non contraendo nuove obbligazioni e non ponendo in essere nuove operazioni di carattere non conservativo del valore e dell'integrità del patrimonio sociale.

In particolare, va evidenziato come non sia stata fornita da parte del fallimento attore alcuna prova di iniziative imprenditoriali non conformi alle regole e ai principi dettati dall'art. 2486 c.c. nel periodo in cui la società avrebbe dovuto essere, invece, gestita secondo criteri liquidatori.

Non vi è, quindi, alcuna prova tanto dell'asserita prosecuzione dell'attività di impresa, quanto dell'asserito danno incrementale riferibile eziologicamente a ciò.

In parte qua, le allegazioni svolte dal Fallimento attore sono assolutamente generiche ed apodittiche, e sono, per ciò, rimaste a livello di mere asserzioni prive di qualsivoglia riscontro probatorio.

A quest'ultimo specifico riguardo, va richiamato l'insegnamento della Suprema Corte, che, in materia, ha stabilito che "gli amministratori sono responsabili per i danni che la società subisce a seguito dell'inosservanza dei doveri loro imposti dalla legge e dall'atto costitutivo. Si tratta di una responsabilità di natura contrattuale, per la determinazione della quale non è sufficiente il risultato



negativo dell'attività sociale o di singoli atti. L'attore deve di conseguenza provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi" (v. ad es. cass. sez. I ord. 7/2/2020 n. 2975).

Del resto, sempre in tema di azione di responsabilità per *mala gestio* ex art. 146 LF, la Corte di Cassazione ha anche enunciato il principio generale secondo cui "il danno risarcibile può essere determinato e liquidato nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare, quale parametro per una liquidazione equitativa del danno, solo quando l'attore abbia allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato ed abbia indicato le ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore medesimo" (Cassazione civile sez. I, 09/04/2021, n.9458)

Sulla scorta dei sopra enunciati principi, nel caso di specie, non è possibile procedere neppure ad una valutazione equitativa del danno da omessa o, comunque, intempestiva messa in liquidazione della società e da non regolare tenuta del bilancio in violazione dell'*art 2482ter*, non avendo, come detto, la curatela attrice fornito alcuna prova in punto di an debeatur.

Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, in difetto di condotte integranti gli estremi della c.d. mala gestio, le domande formulate dal Fallimento attore devono essere integralmente rigettate.

Infine, per quel che concerne le spese di lite, si ritiene che, in considerazione della reiezione dell'eccezione pregiudiziale di incompetenza sollevata dal convenuto, nella fattispecie in esame, ricorrano le condizioni per disporre la loro parziale compensazione in misura di 1/3, liquidando, i restanti 2/3, come da dispositivo, a carico di parte attrice.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:



Sentenza n. 2347/2021 pubbl. il 11/10/2021 RG n. 2530/2019

RIGETTA

l'eccezione di incompetenza sollevata dal convenuto.

RIGETTA

le domande formulate dalla curatela attrice.

DISPONE

la parziale compensazione delle spese di lite in misura di un 1/3, e, per l'effetto, condanna parte attrice al rimborso, in favore del convenuto, dei restanti 2/3 liquidati in € 8.000,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della IV Sezione Civile - Sezione Specializzata in Materia di Impresa, del Tribunale, il 9 settembre 2021.

Il Presidente

Il Giudice est.

Dott. Fabio Florini

Dott. Giovanni Salina

